



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Monocratico

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento camerale iscritto al n. _____ promosso con ricorso depositato l' 11/04/14 da :

(Avv. L. Cancelliere)

RICORRENTE

Nei confronti di :

Ministero dell'Interno

RESISTENTE

A scioglimento della riserva, si osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 11/04/14 _____, cittadino maliano, impugnava la decisione del 04/03/14 della Commissione territoriale presso la Prefettura U.T.G. di Torino – sezione di Bologna in cui veniva negato il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo gli venisse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale o, in subordine, alla protezione sussidiaria o umanitaria.

Il Ministero degli Interni non si costituiva non depositando note e documenti.

All'udienza appositamente fissata davanti al Giudice monocratico, l'interessato compariva con l'ausilio di un interprete.

Il Giudice, esaminati i documenti prodotti dalle parti, si riservava la decisione.

Il ricorrente sostiene la necessità della protezione sussidiaria poiché ritiene, in caso di rimpatrio presso il proprio paese di origine, di essere in pericolo di vita in quanto, durante la scoppio della guerra che ha insanguinato il Paese, i terroristi costringevano gli abitanti ad aderire alla Sharia e chi si rifiutava veniva ucciso o mutilato. Lo stesso ricorrente fu rapito per questo scopo e poi liberato.

Se dovesse fare ritorno potrebbe essere visto come una spia e quindi teme per la sua incolumità.

Nel merito va confermato il diniego di riconoscimento dello *status* di rifugiato, poiché non sussistono i presupposti di cui all'art.2 co.1 lett .e) D.Lgs.251/07.



Va invece accolta la richiesta subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria. Nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/07 in quanto in caso di rientro nel suo Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno tra il nord ed il sud del paese che sta cercando di normalizzarsi dopo i conflitti sorti nel 2012.

Tale violenza indiscriminata, descritta sia in siti istituzionali che di particolare rilievo internazionale, come il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri, è accertata ormai nel territorio del nord del Mali. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal in cui insistono, ancora, conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto.

Ciò che rileva ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria non è solo la condizione personale del richiedente quanto anche la situazione oggettiva del Paese d'origine (cfr. Corte Giustizia CE 465/2009; Cass. n. 8389/2012: "Il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria nel senso che anche "la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" costituisce danno grave che giustifica il riconoscimento della protezione); sul ricorrente non grava l'onere di provare la riferibilità soggettiva della minaccia e quindi la sussistenza di un legame causale tra fattore esterno di pericolo e la propria condizione soggettiva, purché tra il fattore esterno di pericolo e la condizione soggettiva comunque esista una relazione che faccia ragionevolmente presumere che al rimpatrio del richiedente segua il suo coinvolgimento effettivo nella situazione di pericolo" (Cass. 28 settembre 2012 n.18231).

Questa relazione sussiste nel caso di specie; accertata la persistenza di condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Mali, condizioni riferite sia in siti istituzionali che di particolare rilievo (rapporto di Amnesty International, reperibile sul sito dell'associazione, in cui è riportata l'incapacità delle autorità di impedire la violenza e di proteggere il diritto) questa elevatissima e diffusa insicurezza integra fondati motivi di ritenere che l'incolumità del ricorrente, oggetto di gravi intimidazioni sia pure per motivi sostanzialmente privati, sarebbe minacciata per la sua sola presenza sul territorio maliano.



Resta così assorbita ogni altra subordinata domanda.

Stante la natura della controversia, parte convenuta non va assoggettata alle spese.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, decidendo sul ricorso depositato l' 11/04/14 così provvede:

- in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale di Torino, sezione distaccata di Bologna riconosce a la protezione sussidiaria di cui all'art.14 D.Lgs.251/07.

Si comunichi alle parti.

Bologna, 05/02/2015.

Il Giudice Monocratico
Dr. Luigi Grassi

Depositato in Cancelleria

12 FEB 2015



Il Giudice Monocratico
Dr. Luigi Grassi

